



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 08 novembre 2024

Riunione del 30/10/2024

15.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **GALBUSERA STEFANO**
- **BUSNAGO VOLLEY BALL TEAM ASD**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

Galbusera Stefano, n.q. di Presidente pro-tempore della società Busnago VolleyBall Team A.S.D., la violazione degli artt. 10 bis, 10 ter, 16 e 69 Statuto Fipav, 19, 28, 31, 32, 61 e 62 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2024/25 e della Guida Pratica alla Nuova Riforma -FAQ "D" nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI. per aver assunto una condotta antiregolamentare in aperta violazione dei principi di lealtà e probità sportiva ai danni delle atlete minori, G. R. e M. R., a seguito del recesso dal vincolo tesserativo validamente esercitato dalle medesime atlete e comunicato a mezzo PEC del 28.03.2024 nel rispetto dei termini regolamentari, disponendo le predette atlete "fuori rosa" dalla squadra Under 18 in assenza di una motivazione tecnica e non convocandole per le finali del Campionato giovanile Under 18, pubblicando commenti sui social network dal contenuto astioso nei confronti delle predette atlete e comunicando l'intimazione di rilascio immediato della foresteria alle anzidette atlete ove le medesime alloggiavano, come da atto delle conclusioni del 18 settembre 2024 ritualmente notificato;

Società Busnago VolleyBall Team A.S.D., in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Galbusera Stefano, la violazione degli artt. 10 bis, 10 ter, 16 e 69 Statuto Fipav, 2, 28, 31, 32, 61 e 62 R.A.T, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2024/25 e della Guida Pratica alla Nuova Riforma - FAQ



“D” nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il proprio Presidente pro-tempore, Sig. Galbusera Stefano, assunto una condotta antiregolamentare in aperta violazione dei principi di lealtà e probità sportiva ai danni delle atlete minori, G. R. e M. R., a seguito del recesso dal vincolo tesserativo validamente esercitato dalle medesime atlete e comunicato a mezzo PEC del 28.03.2024 nel rispetto dei termini regolamentari, disponendo le predette atlete “fuori rosa” dalla squadra Under 18 in assenza di una motivazione tecnica e non convocandole per le finali del Campionato giovanile Under 18, pubblicando commenti sui social network dal contenuto astioso nei confronti delle predette atlete e comunicando l’intimazione di rilascio immediato della foresteria alle anzidette atlete ove le medesime alloggiavano, come da atto delle conclusioni del 18 settembre 2024 ritualmente notificato.

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall’esposto 28/8/2024 inviato alla Procura Federale dalle atlete G. R. e M. R. e dai genitori esercenti la potestà genitoriale, a ministero del loro difensore avv. Lucia D’Ercole.

Con detto atto gli esponenti affermavano, sostanzialmente, che fin dal 2020 tra società Busnago e le atlete era stato stipulato un accordo in ragione del quale queste ultime sarebbero state titolari dei diritti sportivi sui loro cartellini potendo esercitare la facoltà di svincolo in ogni momento della stagione 2021/2022, previa semplice comunicazione alla società presso cui erano affiliate, con obbligo per il sodalizio di fare tutto quanto necessario per consentirlo senza nulla poter pretendere in cambio.

A partire dal 2023 il sig. Galbusera insisteva con i genitori delle atlete, per la sottoscrizione di nuovi e diversi accordi che prevedevano, per il caso di richiesta di svincolo da parte di queste ultime, una liquidazione in favore del sodalizio (di importo crescente in relazione all’anno), a titolo di “premio di addestramento”, da versarsi anche attraverso modalità diverse da quelle previste dai regolamenti FIPAV, oltre al pagamento di una somma di denaro a titolo di contribuzione per il vitto e alloggio per ciascuna delle due ragazze che abitavano in uso foresteria un appartamento di proprietà del sodalizio, minacciando, per il caso di mancata firma di tali pattuizioni, l’esclusione dei nominativi delle due ragazze dall’elenco delle liste di convocazione per la prima squadra.

Con PEC del 28/3/2024 le atlete comunicavano formalmente il recesso dal tesseramento in essere, ai sensi dell’art. 10 ter dello Statuto FIPAV e da quel momento il presidente Galbusera si era reso protagonista di una serie di comportamenti ritorsivi concretatisi nell’esclusione delle atlete dalle



finali Under 18, per le quali la loro squadra si era qualificata, (artatamente giustificata dalla mancata firma su moduli per la tutela della Privacy da parte dei genitori delle atlete), nella minaccia di allontanamento coatto delle due sorelle G. R. e M. R. dall'abitazione che il sodalizio aveva messo a loro disposizione già da diversi anni, nella pubblicazione sui social network di frasi gravemente offensive per le ragazze in parola.

Nell'esposto, infine, era evidenziato un ulteriore comportamento illegittimo posto in essere dal sig. Galbusera realizzato nel non aver comunicato alla FIPAV il recesso operato dalle due atlete. A sostegno dell'esposto erano allegati molti documenti, tra i quali gli screen shot di numerose conversazioni via Watts app tra il sig. Galbusera ed il padre delle ragazze in questione e la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti.

La Procura Federale, in esito all'istruttoria compiuta sulla scorta del contenuto dell'esposto e dei documenti ad esso allegati, con atto di conclusione delle indagini del 18 settembre 2024 comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini e la propria decisione di procedere al deferimento nei loro confronti per aver tenuto un comportamento gravemente antiregolamentare in spregio dei principi di lealtà e probità sportiva, per avere, dopo la comunicazione del recesso da parte delle atlete, disposto la loro esclusione dalle finali under 18 senza apparenti ragioni tecniche, minacciato l'allontanamento coattivo delle stesse dalla abitazione loro concessa da parte del sodalizio, pubblicato affermazioni lesive dell'onorabilità delle atlete e per non aver comunicato alla FIPAV il recesso dalle stesse operato con PEC 28 marzo 2024.

Il sig. Galbusera trasmetteva, quindi, alla Procura Federale una propria memoria difensiva, con la quale precisava inizialmente, di avere inviato regolarmente alla FIPAV i moduli relativi al recesso operato dalle atlete, allegando documentazione a riprova e nel prosieguo della memoria, negava decisamente di aver compiuto atti ritorsivi di cui era accusato nei confronti delle atlete.

Al riguardo deduceva, che seppure era cosciente del fatto di aver minacciato la messa fuori rosa delle due ragazze in mancanza della sottoscrizione dei moduli per la Privacy, di non aver mai messo in atto tale minaccia, essendo una decisione di tal fatta di competenza esclusiva dell'allenatore; che la richiesta di pagamento del contributo per il vitto e l'alloggio delle ragazze scaturiva dall'inadempimento dei genitori delle ragazze delle pattuizioni anche di carattere economico comprese in un più ampio accordo predisposto dal padre delle ragazze per ottenere la libertà di svincolo dietro un compenso preventivamente concordato, precisando comunque, di non aver mai proceduto realmente ad allontanare le ragazze dalla abitazione.



La Procura Federale, esaminata la predetta memoria e la documentazione allegata, con atto di deferimento del 1/10/2024, riteneva comunque provata la responsabilità disciplinare degli incolpati in ordine ai fatti descritti nell'atto di conclusione delle indagini, con la sola esclusione dell'accusa di mancata comunicazione agli organi della FIPAV da parte del presidente del sodalizio dell'intervenuto recesso del 28/3/2024 ad opere delle atlete, perché risultata infondata. Questo Tribunale, pertanto, convocava gli incolpati per l'udienza da tenersi in modalità telematica il giorno 30/10/2024 nel corso della quale si collegavano, per la Procura, l'avv. Giorgio Guarnaschelli che esponeva il deferimento e chiedeva l'applicazione di idonea sanzione a carico di entrambi gli incolpati essendo ampiamente dimostrata, la loro responsabilità disciplinare; per questi ultimi si collegava l'avv. Massimo Della Rosa ed il sig. Stefano Galbusera.

L'avv. Della Rosa, riportandosi a quanto dedotto nella propria memoria difensiva depositata alcuni giorni prima dell'udienza, ribadiva preliminarmente che i capi di incolpazione che si riferivano o derivavano dalla pretesa mancata comunicazione alla FIPAV del recesso operato dalle sorelle G. R. e M. R. avrebbero dovuto essere espunti dall'atto di deferimento, in considerazione del fatto che la stessa Procura Federale aveva correttamente affermato che il suddetto illecito non era mai stato commesso dal sig. Galbusera; riguardo agli altri motivi del deferimento (minaccia di esclusione dalla fase finale Under 18 delle atlete, minaccia di allontanamento coatto delle sorelle G R. e M. R. dall'abitazione del sodalizio e la pubblicazione su social network di frasi di carattere astiose nei confronti delle atlete) deduceva che i fatti addebitati agli incolpati o non erano mai stati commessi, con riferimento all'esclusione delle ragazze dalle finali under 18 decisa esclusivamente dall'allenatore, o non avevano avuto un'effettiva esecuzione come l'intimazione di rilascio della foresteria, che le ragazze avevano continuato ad abitare fino al termine della stagione pur continuando a non pagare le somme pattuite o non erano così gravi come per la pubblicazione sui social network da parte del Galbusera di una frase rivolta al padre delle ragazze con l'epiteto "Vergognati" e che comunque erano stati provocati dal comportamento del padre delle ragazze che seppure aveva preteso un accordo di natura patrimoniale per il permanere delle ragazze nel sodalizio, non aveva poi mantenuto gli impegni presi.

Concludeva quindi affinché il Tribunale disponesse il non luogo a sanzione o, in via subordinata, l'applicazione di una pena minima in ragione delle difese esposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale esaminati gli atti del procedimento e le deduzioni delle parti, rileva che effettivamente alcuni dei capi di incolpazione contenuti nell'atto di deferimento devono ritenersi



non riferibili agli incolpati, una volta dimostrata l'avvenuta comunicazione alla FIPAV del recesso legittimamente operato dalle atlete, tuttavia, questo Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si evinca senza alcun dubbio che il sig. Galbusera e quindi il sodalizio di cui è presidente, abbiano tenuto, nella vicenda in esame, un comportamento lesivo dei principi di probità e lealtà sportiva propri dell'ordinamento domestico.

La responsabilità disciplinare degli incolpati risulta, infatti, provata dalle stesse difese del Galbusera, il quale non nega di aver minacciato azioni punitive ed astiose nei confronti delle atlete, in spregio delle norme di carattere etico dell'ordinamento sportivo, ma ritiene, erroneamente, che il non averle portate a termine lo mandi esente dalle responsabilità ascrittegli; al contrario anche le sole minacce peraltro rivolte nei confronti di atlete minorenni, per pretese colpe dei loro genitori, oltre che e la pubblicazione sui Social Network di frasi che certamente hanno offeso la loro sensibilità ed onorabilità, comportano certamente la violazione dei principi di correttezza ed integrità sportivi che sono alla base del Codice Etico Sportivo e del codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Ne deriva la decisione di infliggere nei confronti degli incolpati le sanzioni di cui al dispositivo, rilevando soltanto ai fini della determinazione della gravità delle pene, la mancanza di responsabilità degli incolpati in ordine ai capi di incolpazione relativi alla presunta violazione delle norme sul tesseramento.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Stefano Galbusera la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due ed a carico del sodalizio Società Busnago Volley Ball Team A.S.D la multa di € 200,00;

Roma, 06 novembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 novembre 2024